

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 096/CGF  
(2012/2013)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 062/CGF– RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2012

## I COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2103, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI AMMINISTRATORI E LEGALI RAPPRESENTANTI PRO TEMPORE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER NON AVER OTTEMPERATO ALLE PRESCRIZIONI DELL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V, N.O.I.F. (NOTA N. 209/1290 PF11-12 SP/BLP DEL 10.7.2012) - (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/CDN del 18.9.2012)**

Il signor Mauro Lucarini, nella sua qualità di Legale Rappresentante p.t. della società Perugia Calcio S.r.l. di Perugia, ha proposto reclamo, avverso la sanzione in epigrafe comminata - ai sensi dell’art. 4 C.G.S. - dalla Commissione Disciplinare Nazionale, officiata dalla Procura Federale, per violazione del precetto posto dall’art. 85, lett. c), paragrafo V N.O.I.F., nel testo vigente prima del 1° luglio 2012.

La sanzione che precede risulta essere stata irrogata poiché gli amministratori della società, Giovanni Moneti e Massimiliano Santopadre, e il Presidente del Collegio Sindacale della stessa, Sergio Malpedi, non avrebbero, i primi due, ottemperato all’obbligo di documentare alla competente autorità federale, nel termine previsto (15 maggio), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef connesse alle retribuzioni dovute ai tesserati per il mese di marzo 2012, mentre il secondo e il terzo, nella rispettiva qualità, sottoscritto una dichiarazione alla Co.Vi.Soc nella quale si affermava, contrariamente al vero, l’avvenuto pagamento dei descritti tributi.

Nel corso del giudizio di primo grado, nei confronti delle persone fisiche deferite è stata applicata, su richiesta degli stessi e ai sensi degli artt. 23 e ssgg. C.G.S., la sanzione della inibizione da ogni attività sportiva per giorni 40 nei confronti dei sigg. Moneti e Malpiedi e per giorni 60 nei confronti del signor Santopadre.

Alla società Perugia Calcio S.r.l. è stata invece inflitta la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione agonistica.

Nell’atto di gravame sottoposto all’odierna cognizione, la reclamante ha esposto i propri motivi di censura avverso l’impugnata decisione, riproponendo, sostanzialmente le doglianze già avanzate nel precedente grado e che possono, sinteticamente ricondursi a: 1) Limitata autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto alla normativa generale; 2) Omessa e/o insufficiente motivazione della decisione gravata; 3) Inadeguatezza e sproporzionalità della sanzione irrogata.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale hanno partecipato gli avv.ti Carlo e Gianluca Calvieri, in rappresentanza della società reclamante e il dott. Giuseppe Chiné per la Procura Federale che hanno illustrato ampiamente le ragioni a sostegno delle rispettive pretese.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a fondamento del reclamo proposto, ritiene lo stesso infondato e, come tale, non condivisibile.

Il motivo centrale della doglianza va ricercato nell'asserita necessità o imprescindibilità (nonché applicabilità al caso *de quo*) della normativa generale in materia di imposizione fiscale, nella specie l'art. 18 TUIR, le cui disposizioni non sarebbero derogabili dall'ordinamento sportivo in ragione delle previsioni di cui al D.L. n. 220/2003, convertito in legge dalla legge n. 280/2003.

Pur ricordando quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 49/2011, la difesa ritiene che prevalga in questa sede, anche in ossequio al precetto di cui all'art. 23 Cost., la normativa generale la quale, in caso di conflitto con le regole dell'ordinamento sportivo, non potrebbe che ritenersi connotata da sovra ordinazione o, quanto meno, prevalenza.

In pratica, secondo questa tesi, ancorché la normativa federale abbia previsto termini e modi affatto peculiari di adempimento e dimostrazione documentale degli obblighi previdenziali e fiscali, la *regula iuris* applicabile sarebbe, *tout court*, quella dell'ordinamento generale, ove divergente da quella sportiva.

Per l'effetto, avendo la società proceduto al versamento nelle casse erariali delle ritenute IRPEF il giorno 16 maggio 2012 (in relazione alle retribuzioni relative al mese di marzo 2012), tale pagamento sarebbe da considerarsi tempestivo, pur in presenza di una chiara normativa federale, all'epoca vigente, secondo la quale le società dovevano documentare alla F.I.G.C. l'avvenuto pagamento di quanto precede entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del trimestre (in questo caso 31 marzo – 15 maggio).

La Corte osserva, a tal riguardo, che l'impostazione argomentativa offerta dalla difesa non appare convincente per le ragioni che seguono.

Sgombrato il campo dal richiamo all'art. 23 Cost, non pertinente in quanto l'ordinamento sportivo non impone, *ex se*, alcuna prestazione patrimoniale di natura fiscale, erronea appare la ritenuta prevalenza, in termini assoluti, della norma generale su quella dell'ordinamento sportivo.

Da parte della difesa si ritiene, però, che le norme di cui alla legge n. 218/95 abbiano una loro necessaria e doverosa, nonché irrinunciabile applicazione "*escludendo o integrando il diritto proveniente da ordinamenti separati richiamati dalle pertinenti norme in conflitto*"(pagg, 7 e 8 della memoria) ma, nel dedurre ciò non si opera, ad avviso della Corte, una corretta applicazione sia dei principi generali che delle norme in particolare.

Non va dimenticato che organo sovrano in materia di legislazione primaria è il Parlamento il quale, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento europeo ex art. 10 Cost. (e nell'esercizio di tale potere nelle materie ad esso riservate in via esclusiva), può, con la discrezionale che gli è propria, modulare l'ambito dei poteri normativi e giurisdizionali purché, come detto, nel rispetto di valori di rango costituzionale.

Essendo questo ampiamente noto alla difesa, non può condividersi la censura di totale "esorbitanza" dalle proprie competenze che sarebbe stata compiuta dal Giudice di prime cure nella (ritenuta) erronea applicazione del principio dell'autonomia ordinamentale della Federazione, proprio in ragione di una sua irragionevolezza di fondo allorché considera, comunque, recessivo l'ordinamento sportivo di fronte a norme cogenti dell'ordinamento generale.

L'art. 1, comma 2 del D.L. n. 220/2003, nel suo testo vigente, stabilisce che "*2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*" cosicché "*La disposizione disciplina il delicato rapporto tra l'ordinamento statale e uno dei più significativi ordinamenti autonomi che con il primo vengono a contatto, garantendo due diverse esigenze costituzionalmente rilevanti: da un lato, quella dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, cui ampia tutela è riconosciuta dagli artt. 2 e 18 della Costituzione; dall'altro, quella a che non sia intaccata la pienezza della tutela delle*

situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell'ordinamento, siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica (cfr. Cons. St. sez. VI n. 302/2012).

Come ricordato, poi, dalla stessa difesa, la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 49/2011) ha riconosciuto che “*al comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto-legge è stato previsto, peraltro dando veste normativa ad un già affermato orientamento giurisprudenziale, che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive - cioè di quelle che sono comunemente note come "regole tecniche" - anche «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».*”.

Ma, soprattutto, non si concorda con l'asserita extravaganza dell'applicabilità di norme peculiari, essendo queste giustificate dal solo scopo di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e, non avendo (implicitamente), la condotta censurata, alcun nesso con esse.

Sul punto è agevole replicare che per attività sportiva deve intendersi il complesso degli adempimenti (tecnici e comportamentali, anche di natura fiscale) che, correttamente adempiuti assicurano il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati: tra queste non può non esservi il puntuale assolvimento di ogni obbligo di natura patrimoniale.

Cosicché appare in armonia con la riconosciuta autonomia il potere di imporre regole che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, disciplinino, in modo peculiare e senza imposizioni dotate di maggiore afflittività, il corretto adempimento di obblighi di natura fiscale. Modalità, va detto, proprie di un ordinamento cui la società ha consapevolmente e volontariamente aderito.

Quanto alle prospettate situazioni soggettive di danno derivanti dall'applicazione delle norme disciplinari evocate, la loro cognizione è riservata al giudice ordinario e non possono essere affrontate in questa sede, se non nel ristretto limite della considerazione che trattasi di una eventuale conseguenza della sanzione disciplinare, che non può incidere sulla valutazione della sussistenza della violazione ascritta.

Ciò posto, giudizio parimenti negativo deve formularsi anche sulle altre ragioni di doglianza.

Ora, se è indubitabile che la norma qui applicata è stata modificata con successivo intervento sull'ordinamento sportivo, ugualmente non può porsi in dubbio (anzi ne rappresenta una conferma, come evidenziato dalla Procura in sede di discussione) che alla data del 15/16 maggio 2011 essa trovava piena ed indiscussa applicazione.

Né vale la pretesa, per il principio del *tempus regit actum* e dell'art. 11 delle preleggi, che la nuova e diversa disciplina (non di contenuto più favorevole, trattandosi di regola organizzatoria che non modifica, nel suo contenuto sostanziale, la condotta doverosa) possa aver introdotto una sorta di retroattività della norma più favorevole, così ai sensi dell'art. 2 c.p. trattandosi, in quel caso, di disciplina di settore non estensibile al caso *de quo*.

L'innovazione normativa, quindi, ancorché condivisibile, non può essere letta come censura e correttivo del precedente assetto ma solo come volontà di dare diversa modulazione organizzatoria ad un precetto formale. In questo non vi può essere letta, esplicitamente o implicitamente, una negazione della legittimità delle precedenti regole.

Alla luce delle presenti considerazioni, allora, va ribadito che la sanzione “minima” di un punto di penalizzazione, ai sensi dell'art. 10.3 C.G.S. appare sanzione correttamente irrogata nell'*an* e assolutamente congrua nel *quantum*.

Sotto il profilo della sufficienza motivazionale sono state adeguatamente esplicitate, dal giudice di prime cure, le ragioni giustificatrici della sanzione, soprattutto anche in considerazione del fatto che non può rinvenirsi alcuna buona fede nell'aver sottoscritto, da parte del legale rappresentante della società, la dichiarazione datata 10.5.2012 ove, in ben due parti della stessa, è evidenziato il dovere della società, entro il 15 maggio 2012, di provvedere ai suoi obblighi fiscali e previdenziali e dove, si dichiara addirittura l'allegazione della “relativa documentazione” (cosa impossibile da farsi atteso che, a quella data, non vi era stato alcun versamento).

Ulteriore motivo di conforto si trae dalla dichiarazione del professionista incaricato allorché egli conferma di aver ricevuto fin dal luglio 2011 una generica delega di pagamento dei tributi (in

tutta evidenza sempre, evidentemente, rispettate in precedenza) ma dove, però, omette di indicare in quale data ha ricevuto l'autorizzazione ad effettuare i pagamenti che precedono.

Nessun argomento a sostegno della pretesa "buona fede" può trarsi dai due documenti.

In conclusione, il complesso degli elementi che precedono costituisce, quindi, il fondamento del convincimento di questa Corte che la decisione gravata sia meritevole di integrale conferma.

Il ricorso del Perugia Calcio S.r.l. di Perugia dev'essere, pertanto, respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL SIG. BENITO COPPOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1011/74 PF12-13/SP/BLP DEL 30.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)**

La deliberazione impugnata, in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale, ha comminato ai Signori Michelangelo Condò e Benito Coppola, nelle loro rispettive qualità di Presidente e Legale rappresentante (il primo) e di segretario generale (il secondo) della U.S. Latina Calcio S.r.l., la sanzione della inibizione di mesi 6, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €600.000,00.

La stessa deliberazione ha inflitto alla U.S. Latina Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 C.G.S., la sanzione della penalizzazione di 1 punto.

Il reclamante, Sig. Benito Coppola contesta la sanzione applicatagli, sostenendo l'assenza del potere di compiere pagamenti o altre operazioni finanziarie per nome e per conto della Società U.S. Latina Calcio S.r.l..

Il reclamo è fondato.

Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che, all'epoca dei fatti contestati il Sig. Coppola rivestiva la carica di Segretario generale della Società, senza essere investito di attribuzioni propriamente riferite alla esecuzione di pagamenti o di altre attività finanziarie in rappresentanza della Società stessa.

Nella struttura societaria della U.S. Latina Calcio S.r.l. la gestione risulta affidata alla responsabilità di un amministratore specificamente incaricato di tali compiti, mentre al Segretario generale risulta conferita la sola rappresentanza statutaria e legale nei rapporti con la Lega Pro, la F.I.G.C. e il Collegio Arbitrale.

Anche la Banca Popolare di Aprilia, Istituto bancario presso cui la U.S. Latina Calcio S.r.l. ha aperto il proprio conto di corrispondenza nr. /1083344, ha confermato che il Sig. Coppola "non ha mai avuto delega ad operare" su tale conto.

Pertanto, in assenza di effettivi poteri di disporre delle risorse economiche e di impegnare la società, assumendo obbligazioni di garanzia, al reclamante non può essere addebitata l'omissione relativa al deposito della fideiussione bancaria, nel termine prescritto.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Benito Coppola annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL' S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:  
- DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIGNOR WALTER BELLIA (ALL'EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;  
- DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA**

**AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 991/71PF12-13/SP/BLP DEL 29.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)**

Con reclamo del 2.10.2012 la S.S. Chieti Calcio S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Di seguito, in sintesi, i fatti.

In data venerdì 29.6.2012 la società Chieti Calcio depositava presso gli uffici della Lega Calcio la fideiussione bancaria asseritamente rilasciata da Allianz Bank Financial Advisors tramite l'agenzia di intermediazione finanziaria A & G Brianza. Contestualmente l'odierna reclamante consegnava all'agenzia di intermediazione due assegni a titolo di remunerazione per il servizio reso. Alle ore 17:37 dello stesso giorno, il commercialista della Chieti Calcio richiedeva all'indirizzo di posta elettronica certificata della filiale di Roma dell'Allianz Bank l'attivazione e la verifica della polizza ricevendo in data 2 luglio, dalla stessa filiale, la conferma dell'avvenuta emissione e della piena operatività della polizza. In data 3 luglio la società Chieti apprendeva ufficialmente la non idoneità della fideiussione depositata giacchè la sede centrale dell'Allianz Bank negava di aver mai rilasciato il titolo. Per il Chieti ne conseguiva la mancata iscrizione al campionato di riferimento e la stessa, al fine di tutelare il proprio interesse, provvedeva a sporgere denuncia/querela presso i Carabinieri di Chieti per i fatti accaduti diffidando, altresì, la società di intermediazione finanziaria e la banca a non incassare i titoli a loro rilasciati. Il 6 luglio la Chieti Calcio depositava presso gli uffici della Lega un'altra polizza fideiussoria, emessa da altra banca, ottenendo l'iscrizione al campionato di II Divisione.

A seguito del deferimento della Procura Federale, il signor Walter Bellia, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Chieti Calcio, veniva condannato per violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo III, lett. c), punto 7) del Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012 per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2012, l'originale della fideiussione bancaria dell'importo di euro 300.000, mentre la società veniva sanzionata a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S..

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 2.10.2012, un'ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che:

- il Giudice di primo grado non specifica quali sono i comportamenti omissivi contestati alla società che viene deferita per il mancato deposito entro il 30.6.2012 dell'originale della fideiussione bancaria ma, contrariamente a quanto affermato, il titolo era stato depositato presso la Lega nelle forme e nei termini previsti tant'è che quest'ultima comunicava alla CO.VI.SO.C non il mancato deposito bensì la "non idoneità" della fideiussione;

- l'assoluta buona fede con cui ci si è rivolti alla banca e alla società di intermediazione facendo, comunque, su entrambe, i dovuti controlli e sporgendo denuncia-querela non appena si è venuti a conoscenza della mancata concessione della fideiussione;

- l'assenza di colpa o dolo in ogni comportamento posto in essere dalla reclamante e l'imputazione esclusiva alla società di intermediazione finanziaria e all'Allianz Bank del mancato rispetto dei termini per il deposito della fideiussione.

Si chiedeva, in via principale, la rimozione da ogni addebito e, in via subordinata, l'accertamento dell'assoluta sproporzionalità della sanzione e la contestuale irrogazione della sanzione minima ritenuta di giustizia.

All'odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Chinè, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l'Avv. Flavia Tortorella, difensore della S.S. Chieti Calcio S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva

espressa in atti la Corte:

- visto l'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo III, lett. c), punto 7) del Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012;

- visto l'art. 4, comma 1, C.G.S.

- considerato che va ascritta alla società reclamante la colpa di non essersi attivata per tempo in modo tale da acquisire piena certezza circa il deposito della polizza presso la Lega italiana calcio professionistico nei termini stabiliti;

- preso atto della circostanza che il 29 giugno costituisce "notoriamente" giornata festiva per la città di Roma e considerato, altresì, che la richiesta di attivazione della polizza è stata inviata dalla società reclamante all'istituto bancario a mezzo posta elettronica certificata alle ore 17:37 di venerdì 29 giugno 2012 e che la banca non avrebbe comunque potuto rispondere, come ha fatto, prima del giorno 2 luglio 2012, cioè già oltre il termine imposto dalle norme federali;

- considerata la consolidata giurisprudenza in materia respinge il ricorso in epigrafe.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'S.S. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4) RICORSO DELL'A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CESCA ALESSANDRO SEGUITO GARA PAVIA/V. ENTELLA DEL 30.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cesca Alessandro.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Pavia/V. Entella disputato il 30.9.2012, il Cesca colpiva volontariamente, con una gomitata al volto, un avversario in svolgimento di gioco.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Pavia S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.10.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 5.10.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pavia S.r.l. di Pavia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 21 novembre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete